



## PARTE SPECIALE “A”

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Carpi,

## 1. REATI RICOMPRESI NELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Oggetto di valutazione ed analisi sono i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per i quali si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di omicidio colposo previsto dall'art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la sanzione pecuniaria di mille quote;
- salvo quanto sopra detto, per il delitto di cui all'art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la sanzione pecuniaria non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.
- per il delitto di lesioni personali colpose gravi e gravissime previsto dall'art. 590 c.p. terzo comma commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la sanzione pecuniaria in misura non superiore a duecentocinquanta quote.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
01	Art. 25 septies D.Lgs 231/01	Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Il reato in esame è una fattispecie penale comune e quindi può essere commessa da chiunque debba osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione. Quindi i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti ed i soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro ed i lavoratori.

Le condotte sanzionate sono colpose e riguardano quelle che hanno determinato la morte di un uomo.

Soggetto attivo del reato può essere sia colui che realizza un comportamento positivo (azione) causa dell'evento morte, ma anche colui che omette (omissione) di compiere una azione imposta da una norma avente rilevanza giuridica e non osserva le regole giuridiche di comportamento concernenti lo svolgimento dei compiti, che derivano al soggetto dalla sua qualifica e che egli ha l'obbligo di osservare.

Tra tutte le varie ipotesi di responsabilità penale derivante da omicidio colposo, si trova il caso della violazione delle norme antinfortunistiche.

Occorre tenere presente che in tale ambito le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, pure in presenza di condotta imprevedibile e negligente del lavoratore.

02	Art. 25 septies D.Lgs 231/01	Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose gravi e gravissime)
<b>ANALISI FATTISPECIE</b>	<p>Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>	

Il reato in esame è un reato comune e quindi può essere compiuto da chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione.

Quindi i datori di lavoro; dirigenti; i preposti; i soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro ed i lavoratori.

Tra tutte le varie ipotesi di responsabilità penale derivante da lesioni colpose, si trova il caso della violazione delle norme antinfortunistiche.

Occorre tenere presente che in tale ambito le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da

un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, pure in presenza di condotta imprevedibile e negligente del lavoratore.

Per semplificazione, ai sensi dell'art. 583 comma 1 c.p., la lesione personale è grave:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi dell'art. 583 comma 2 c.p., invece, la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

## **2. ANALISI DELLA REALTA' AZIENDALE E IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI**

Come si è già avuto modo di spiegare nella parte generale del modello, nei casi di omicidio e lesioni colpose derivanti da inosservanze in materia antinfortunistica, la soglia concettuale di accettabilità del rischio (agli effetti esimenti del D.Lgs.231/200) è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento morte/lesioni personali) violativa del modello di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti prescritti dalle norme in materia) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo.

Ciò, in quanto, l'elusione fraudolenta del Modelli organizzativi appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei delitti di omicidio e lesioni colpose (per i quali si risponde per "colpa").

Per tale motivo l'approccio al rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini della presente parte speciale deve essere diverso da quello "tipico" ed

utilizzato con riferimento ai reati presupposto puniti a titolo di dolo.

L'attività esercitata in Valvole Italia genera rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, analiticamente evidenziate nel Documento di Valutazione dei Rischi che la stessa ha redatto e mantiene aggiornato, e che forma parte integrante della presente parte speciale.

### 3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE

La presente Parte Speciale attiene a comportamenti cui devono uniformarsi i seguenti soggetti:

- **Datore di lavoro, Dirigenti, Soci e Preposti;**
- **Lavoratori;**
- **Appaltatori e Lavoratori Autonomi;**
- **Fornitori e Partner;**
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);**
- **Medico competente;**
- **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS),**

affinché non pongano in essere, non promuovano, non collaborino, o non diano causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Obiettivo della presente sezione è che tali destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla presente parte speciale, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti dell'azienda e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel modello.

In particolare, la presente sezione ha la funzione di:

- **fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici a cui i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello.**

Nell'espletamento delle rispettive attività, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. Organigramma Aziendale per la sicurezza;
2. CCNL;
3. Documento di Valutazione dei Rischi;
4. Piano di miglioramento della sicurezza;
5. Procedure ed istruzioni operative adottate dall'Azienda in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che riguardino, a titolo esemplificativo:

- 1) valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;
- 2) gestione della sicurezza del lavoro e della salute;
- 3) sorveglianza sanitaria per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- 4) gestione approvvigionamenti;
- 5) vestiario definito D.P.I.;
- 6) Codice Etico;
- 7) ogni altra normativa interna adottata dall'Azienda.

**- fornire all'OdV e ai responsabili aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.**

A tal proposito, la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo da parte dell'OdV, con specifico riferimento al Sistema di Sicurezza è garantita attraverso:

- la raccolta delle informazioni ricevute dai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di gestione della sicurezza e salute;
- l'effettuazione di verifiche sulla base di piani di intervento definiti periodicamente e interventi non programmati;
- l'effettuazione di sopralluoghi da parte dell'ODV.

## **4. PRINCIPI GENERALI E MISURE PREVENTIVE**

La presente sezione indica i principi generali finalizzati alla prevenzione dei

reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

**Valvole Italia dovrà svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi procedurali specifici:**

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro a ciascuno dei Lavoratori nella gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte dei destinatari del modello;
- impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti i destinatari del modello;
- impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi strutture, macchinari, attrezzature e considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico-finanziari, anche gli aspetti di sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;
- impegno a garantire che ciascun destinatario del modello, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso il proprio RLS; in particolare, in merito all'individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;
- impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
- impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottata e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa dell'Azienda.



## 5. PRESIDI DI GESTIONE DEL RISCHIO ADOTTATI

La Società:

Ha redatto il Documento di Valutazione di tutti i Rischi redatto ai sensi dell'Art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.	ha valutato tutti i rischi aziendali, identificando rischi per la sicurezza, rischi per la salute e rischi c.d. trasversali od organizzativi. Ha quantificato il rischio sviluppando la relativa matrice	26/02/2018		
Ha consultato preventivamente l'RLS, informandolo dei contenuti e degli aggiornamenti del DVR		19/02/2018		
Ha eseguito un sopralluogo congiunto con RSPP, MC ed RLS		26/02/2018		
Ha individuato le misure di prevenzione e protezione, e dei dispositivi di protezione individuale conseguente alla valutazione		26/02/2018		
Ha effettuato la valutazione della movimentazione manuale dei carichi, in conformità al TR 12295		26/02/2018		
Ha effettuato la valutazione delle postazioni videoterminali		21/01/2016		
Ha effettuato la valutazione del rischio incendio		Valutazione eseguita ESA STUDIO	17/02/2016	
Ha effettuato la valutazione dei rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive (ATEX)	Valutazione eseguita ESA STUDIO	17/02/2016		
Ha effettuato la valutazione stress lavoro-correlato		01/07/2016		
Ha effettuato la valutazione dei rischi biologici	Evidenziando un Rischio tetano			
Ha effettuato la valutazione degli ambienti confinati o a sospetto inquinamento	Escludendo la presenza di ambienti di tal genere			
Ha effettuato la valutazione del rischio derivante da radiazioni ionizzanti	Escludendo la presenza di ambienti di tal genere			
Ha redatto un Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza		26/02/2018		

Ha redatto un Programma delle misure ritenute opportune per garantire il mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza		26/02/2018		
Ha designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno il quale è in possesso dei titoli, attestati iniziali e corsi di aggiornamento quinquennali?		01/04/2017		
Ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di salvataggio di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza?				
Ha reso noto ai lavoratori l'organigramma delle figure adibite alla sicurezza?	Organigramma esposto in bacheca			
Ha ricevuto comunicazione da parte dei lavoratori della persona designata come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?	RLS interno Sig. Palumbo Celeste	20/09/2016		
Ha redatto il Piano di emergenza ed evacuazione	Piano elaborato da ESA STUDIO	17/02/2016		
In caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi ha redatto il DUVRI nei casi previsti				
Ha effettuato la comunicazione informatica o via fax all'INAIL del nominativo dell'RLS				
Ha nominato, con atto scritto, il Medico Competente (MC) per i casi previsti dall'art. 41 (sorveglianza sanitaria) del D.lgs. 81/2008		20/05/2014		
Ha raccolto la dichiarazione del possesso dei titoli per lo svolgimento dell'attività di Medico Competente				
Nei casi previsti (art. 35, co. 5), ha redatto il verbale della riunione periodica		15/09/2017	15/09/2018	
Documenta la fornitura, ai lavoratori, dei D.P.I. correlati ai rischi indicati nel DVR				
Ha verificato la classe di appartenenza al pronto soccorso (A-B-C) che ha comunicato all'ASL competente per territorio	Classe A Codici di tariffa INAIL 0722-0723-0724 6240			
Ha effettuato la valutazione tecnico-sanitaria per le lavoratrici madri decreto n° 151 del 2001		20/09/2017		
Ha consegnato a tutte le lavoratrici la procedura per la comunicazione dello stato di gravidanza				

In caso di infortunio compila il "rapporto riservato di evento infortunistico"				
Ha redatto istruzioni - procedure di lavoro scritte	In previsione la realizzazione di nuove procedure			
Verifica periodicamente i dispositivi di sicurezza delle attrezzature di lavoro				
Ha valutato che non sia necessario tenere il "registro degli esposti a rischio cancerogeno"				
Ha effettuato la valutazione rischio cancerogeno e gli aggiornamenti in occasione di modifiche produttive significative, e comunque non oltre 3 anni dall'ultima valutazione effettuata				
E' in possesso delle schede di sicurezza aggiornate per ogni prodotto sostanza preparato pericoloso in uso o in deposito?				
Ha effettuato la valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante l'attività lavorativa	Valutazione eseguita	18/02/2016	18/02/2020	
Ha effettuato la valutazione del rischio chimico	Valutazione eseguita	04/05/2016		
Ha valutato che non sono presenti materiali contenenti amianto				
Nel DVR ha valutato la luminosità ambientale				
Nel DVR ha valutato il microclima all'interno dell'azienda				
E' in possesso di tutti i libretti di uso e manutenzione / istruzioni per l'uso delle attrezzature di lavoro				
Comunica all'INAIL gli infortuni con l'apposita procedura informatica				
Cura la tenuta di apposite schede relative agli interventi eseguiti ai fini manutentivi su impianti, macchine e/o apparecchiature				
Dispone del protocollo sanitario redatto dal Medico Competente		15/09/2017	15/09/2018	
Dispone della relazione sanitaria redatta dal Medico Competente a seguito dei sopralluoghi dei luoghi di lavoro eseguita con cadenza annuale		15/09/2017	15/09/2018	
Dispone dei giudizi d'idoneità dei lavoratori a svolgere la mansione loro assegnata (art. 41 co. 6 bis)				

Si accerta che il Medico Competente effettui la comunicazione dei dati sanitari ai sensi dell'art 40 del D.Lgs 81/08 all'INAIL?		31/03/2018	31/03/2019	
Ha documentazione circa l'avvenuta formazione dei lavoratori in occasione della costituzione del rapporto di lavoro (formazione permanente di 4 ore)				
Ha documentazione attestante l'avvenuta formazione dei lavoratori in occasione di trasferimento o cambio mansioni				
Ha documentazione attestante l'avvenuta formazione periodica tutti i lavoratori (almeno 6 ore ogni 5 anni)				
Ha documentazione attestante l'avvenuta formazione specifica aggiuntiva dei lavoratori per il settore di rischio basso (4 ore)				
Ha documentazione attestante l'avvenuta formazione specifica aggiuntiva dei lavoratori per il settore di rischio medio (8 ore)				
Ha documentazione attestante l'avvenuta formazione specifica aggiuntiva dei lavoratori per il settore di rischio alto (12 ore)				
Ha documentazione attestante l'avvenuta formazione aggiuntiva di 8 ore per i preposti				
Ha documentazione attestante l'avvenuta formazione periodica quinquennale specifica per i preposti				
Ha documentazione attestante l'avvenuta formazione periodica quinquennale specifica per i dirigenti				
Ha documentazione attestante l'avvenuta formazione iniziale per gli addetti al primo soccorso (16 ore classe A, 12 classe B-C)		Classe A		
Ha documentazione attestante l'avvenuta formazione periodica triennale (6 ore classe A, 4 ore classe B-C) per gli addetti al primo soccorso				
Ha documentazione attestante l'avvenuta formazione iniziale per gli addetti al servizio antincendio e gestione emergenze (16 ore rischio alto, 8 ore medio, 4 basso)				

Ha documentazione attestante l'avvenuta formazione periodica per gli addetti al servizio antincendio e gestione emergenze (8 ore rischio alto, 5 ore medio, 2 basso)				
Ha documentazione attestante l'avvenuta formazione periodica per gli addetti all'utilizzo di piattaforme mobile (PLE)				
Ha documentazione attestante l'avvenuta formazione periodica per gli addetti all'utilizzo di carrelli elevatori				
Ha documentazione attestante l'avvenuta formazione per l'uso dei DPI di III categoria				
Ha documentazione che attesta che il datore di lavoro ha provveduto affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione, formazione ed addestramento				
Ha effettuato la valutazione del rischio vibrazioni (valutazione e misurazione dei livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti)	Valutazione eseguita	18/02/2016	18/02/2020	
Ha effettuato la valutazione dei rischi derivanti da esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici	Autocertificazione	18/02/2016	18/02/2020	
Ha effettuato la valutazione dei rischi derivanti da esposizione a radiazioni ottiche artificiali	Valutazione eseguita Autocertificazione	18/02/2016	18/02/2020	
Dispone dei certificati di abitabilità e/o salubrità dei locali aziendali				
Dispone della notifica per la costruzione o ampliamento o adattamento di edifici o locali per usi industriali (ex art. 48 303/56)				
Tiene correttamente aggiornato il registro antincendio?	Aggiornamento a cura di APS DUE			
Ha effettuato la valutazione del carico di incendio	Valutazione eseguita da ESA STUDIO	17/02/2016		
Dispone della "dichiarazione di conformità" degli impianti elettrici (ex art. 9 L. 46/90), rilasciata dall'Impresa installatrice (tecnico abilitato) al termine dei lavori nel rispetto dell'art. 6 DM n° 37 del 22/1/2008 (ex. art. 7, L. 46/90)				

Dispone della documentazione attestante la comunicazione di messa in esercizio degli impianti di messa a terra alla sede INAIL di competenza, entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'impianto (art. 2 DPR 462/01)				
Ha effettuato la valutazione del rischio di fulminazione (rischio caduta fulmini)				
Verifica periodicamente l'impianto contro le scariche atmosferiche viene verificato periodicamente				
Dispone della planimetria relativa al piano di emergenza ed evacuazione	Planimetrie elaborate da ESA STUDIO			
Ha effettuato la verifica di primo impianto / immatricolazione (se non marcato CE) o di messa in servizio (se marcato CE) all'INAIL delle attrezzature a pressione con pressione uguale o superiore a 12 bar e prodotto pressione per volume maggiore di 8000	Serbatoio aria compressa P 11,5 bar v 100 litri denuncia INAIL 14022/16 11/11/16			

La Società, inoltre, nell'ottica di un miglioramento delle misure di sicurezza riguardanti i luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori ha in procinto di effettuare i seguenti adempimenti:

valutazione del rischio legionella
nomina del responsabile degli impianti in relazione alla prevenzione del rischio legionella
valutazione dei rischi elettrici art. 80 D. Lgs. 81/20018
formazione aggiuntiva di 16 ore per i dirigenti con redazione della relativa documentazione
esecuzione delle prove d'evacuazione e dell'avvenuta informazione ai lavoratori come previsto dalle cogenti normative con redazione della relativa documentazione
redazione delle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, compresa l'apposita registrazione nell'apposito registro antincendio
verifica sui ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
esecuzione delle verifiche periodiche quinquennali dell'impianto di messa a terra da parte dell'Ausl o dell'Arpa

Al fine di contribuire all'implementazione e al costante monitoraggio del sistema adottato per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, l'Azienda assicura che vengano adeguatamente conservati, sia su supporto informatico che cartaceo, e aggiornati i seguenti documenti:

- **Cartella Sanitaria**, la quale deve essere istituita, aggiornata e custodita dal Medico Competente;
- **Documento di Valutazione dei Rischi** in cui è indicata la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi ed è contenuto il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento della sicurezza;
- **Archivio relativo agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro**;
- **Atti di Nomina** : del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente, degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché degli eventuali Dirigenti;
- **Registro delle Visite** dei luoghi di lavoro effettuate dal Medico Competente ed, eventualmente, dagli RSPP;
- **Regolamenti ed accordi aziendali**;
- **Manuali e le istruzioni** per l'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- **Procedure aziendali** per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Oltre che **tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione, formazione ed addestramento/training.**

La società si serve della collaborazione di alcune figure aziendali per il rispetto delle normative in materia di sicurezza e per la tutela della salute dei lavoratori

## **R.S.P.P.**

- 1) è stato nominato formalmente;
- 2) ha capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente:
  - a) è in possesso dell'attestato di RSPP relativo al codice ATECO di pertinenza aziendale;
  - b) ha partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
  - c) ha conseguito attestati di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
  - d) ha frequentato corsi di aggiornamento.
- 3) ha individuato i fattori di rischio, ha valutato i rischi ed ha individuato le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- 4) elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del Decreto Sicurezza ed i sistemi di controllo di tali misure;
- 5) ha proposto i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- 6) partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché organizza le "riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- 7) fornisce ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.



## **Il Medico Competente**

- 1) è stato nominato formalmente;
- 2) collabora, con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- 3) programma ed effettua la Sorveglianza Sanitaria; istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei Lavoratori sottoposto a Sorveglianza Sanitaria; fornisce informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui relativi risultati;
- 4) comunica, per iscritto, in occasione della riunione periodica, di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori;
- 5) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi;
- 6) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria;
- 7) partecipa all'organizzazione dei monitoraggi ambientali e riceve copia dei risultati.

## **R.L.S.**

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Tra l'altro, l'RLS:

- 1) accede ai luoghi di lavoro, liberamente;
- 2) è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- 3) è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di Pronto Soccorso e del Medico Competente;
- 4) è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- 5) promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- 6) partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- 7) riceve informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e dei DUVRI.

## Lavoratori

È cura di ciascuno dei Lavoratori porre attenzione alla propria sicurezza e salute ed a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono, in particolare:

- 1) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- 2) conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- 3) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- 4) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- 5) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- 6) non rimuovere né modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- 7) non compiere, di propria iniziativa, operazioni e manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;

- 8) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- 9) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- 10) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

## **Preposti**

Essi devono:

- 1) sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- 2) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- 3) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- 4) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- 5) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- 6) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, della quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- 7) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 d.lgs. n. 81/2008.

## **Addetti alle emergenze e primo soccorso**

Essi devono:

- 0) adempiere correttamente ai propri compiti in materia, rispettivamente, di prevenzione degli incendi e di primo soccorso;
- 1) garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto delle procedure concernenti il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro.

## **Appaltatori**

Essi devono:

- 1) garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- 2) recepire le informazioni fornite dal Datore di lavoro committente circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Datore di lavoro;
- 3) cooperare con il Datore di lavoro committente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto di appalto o d'opera o di somministrazione;
- 4) coordinare con il Datore di lavoro committente gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

### **Fornitori**

Essi devono rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria o noleggio di beni assoggettati a procedure di attestazione della conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

### **Progettisti**

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **Installatori**

Gli Installatori devono, per la parte di loro competenza, attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

## **6. SISTEMA DI CONTROLLO**

L'ente si impegna a garantire un controllo sistematico dell'applicazione e dell'efficace attuazione della politica in materia di salute e sicurezza, attraverso meccanismi idonei a:

- identificare le *non conformità* rispetto alla normativa, alle procedure ed alle istruzioni di lavoro;

- analizzare le *non conformità*, determinarne le cause ed attuare azioni correttive al fine di correggerle;
- verificare l'effettiva attuazione e l'efficacia delle procedure.

Conformemente alla normativa vigente, il primo livello di controllo è operativo e ha ad oggetto la corretta e puntuale attuazione delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e delle procedure interne aziendali. Tale controllo è nelle responsabilità del Datore di lavoro, dei preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, e coadiuvati nello svolgimento dell'attività di controllo dall'RSPP. Il controllo ha ad oggetto:

- il rispetto delle condizioni di sicurezza dei *luoghi di lavoro* previsti dalla normativa e dalle procedure interne;
- il rispetto delle condizioni di sicurezza degli *impianti* previsti dalla normativa e dalle procedure interne;
- il rispetto da parte dei lavoratori delle *procedure* interne di prevenzione;
- il rispetto delle *istruzioni di lavoro* da parte dei lavoratori;
- il corretto utilizzo delle *attrezzature di lavoro* da parte del personale della Società;
- l'analisi delle *non conformità* e la determinazione delle loro cause.

Le verifiche sulle non conformità alla normativa vigente ed al rispetto delle procedure aziendali sono svolte anche attraverso un *sistema di controlli incrociati*. In ogni caso, il datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, consultando preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, procedono ad un controllo puntuale del rispetto delle misure di sicurezza almeno *una volta all'anno*, in occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (art.35 D. Lgs. 81/08), nell'ambito della quale si procede, altresì, al riesame del DVR.

## 7. IL SISTEMA DEI CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza:

- deve curare che il sistema riguardante la sicurezza e la salute sul lavoro sia correttamente organizzato alla stregua dei requisiti previsti dall'art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2008;



- con riferimento alle situazioni di rischio, deve provvedere all'espletamento delle seguenti attività:
  - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  - monitoraggio sull'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati;
  - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
  - esame delle segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla salute o alla sicurezza sul lavoro;
  - monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica.

Più in generale, deve:

- vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello, incluso il Codice Etico;
- proporre al Consiglio di Amministrazione gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero delle procedure aziendali vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazioni di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Società in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

## **8. COINVOLGIMENTO DI RLS E RSPP NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI RILEVANTI AI FINI DELLA PRESENTE PARTE SPECIAE: FLUSSI INFORMATIVI**

Al fine di garantire tempestività e continuità d'azione, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti ad informare immediatamente l'OdV in merito a:

- violazioni da parte dei soggetti preposti (accertati internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- inosservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro da parte dei Destinatari e ai relativi provvedimenti adottati (in particolare, alle sanzioni disciplinari comminate);
- eventuali rilievi emersi a seguito di verifiche ed accertamenti da parte delle autorità preposte in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- eventuali infortuni verificatisi;

Essi inoltre sono tenuti a trasmettere all'Organismo di vigilanza una informativa contenente gli esiti delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione (art. 35 D.Lvo 81/08) cui hanno presenziato.